

XX – Edilizia

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
350	Interventi di edilizia libera non soggetti ad alcun titolo abilitativo edilizio <i>L.R. n. 23/1985, art. 15 comma 1 (come modificato da ultimo dall'art. 9 della L.R. n. 11/2017)</i>					
350.a	Interventi di manutenzione ordinaria, ivi inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da specifiche disposizioni legislative nazionali <i>Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW. Rientrano nella manutenzione ordinaria anche gli interventi di cui all'art. 11, c. 3 del D.Lgs. n. 115/2008: "installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m, microgeneratori ad alto rendimento, come definiti dal D.Lgs. n. 20/2007, nonché impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con stessa inclinazione e stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi"</i>	Nessun adempimento (L.R. n. 23/1985, art. 15, comma 1)	Nessun adempimento (vedi colonna concentrazione di regimi amministrativi)	---	Gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 15, comma 1 della L.R. n. 23/1985 non necessitano di alcun adempimento e non soggetti a comunicazione; può essere necessario avviare un procedimento unico presso il SUAPE nel caso in cui l'intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XXI). Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (vedi n° 353, colonna F)	- Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, al fine di individuare il titolo abilitativo corrispondente all'intervento nella sua globalità; conseguentemente potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere previste - L'ufficio tecnico comunale verifica le dichiarazioni rese sui vincoli insistenti sull'area e sulle autorizzazioni connesse con l'intervento
350.b	Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell'edificio					
350.c	Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato					
350.d	Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola-zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari					
350.e	Installazione di serre mobili stagionali e piccoli loggiati amovibili di superficie non superiore a 30 mq entrambi sprovvisti di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola					
350.f	Interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette					
350.g	Interventi volti alla realizzazione di recinzioni prive di opere murarie, di barbecue e di manufatti accessori entrambi con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc					
350.h	Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni delle aree pertinenziali degli edifici esistenti, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale					
350.i	Installazione di elementi di arredo negli spazi esterni delle unità immobiliari e nelle aree pertinenziali degli edifici esistenti					
350.j	Realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro o destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria					
350.k	Interventi volti alla realizzazione di recinzioni prive di opere murarie e di barbecue con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc					
350.l	Interventi edilizi di qualsiasi natura che non prevedano la realizzazione di volumetrie all'interno delle aree cimiteriali					
350.m	Interventi d'installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW					
350.n	Pannelli solari o fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona urbanistica A					

351	Interventi di edilizia libera soggetti a preventiva comunicazione (CIL o CILA) <i>L.R. n. 23/1985, art. 15 comma 2 (come modificato da ultimo dall'art. 9 della L.R. n. 11/2017)</i>					
351.a	Opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centoventi giorni	Comunicazione – CIL (L.R. n. 23/1985, art. 15, comma 2)	Autocertificazione a 0 giorni <i>Senza asseverazione</i>	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l'intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (<i>vedi sezione XX</i>). Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (<i>vedi n° 353, colonna F</i>)	- Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, per individuare il titolo abilitativo corrispondente all'intervento nella sua globalità; conseguentemente potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere; - Limitatamente agli interventi di cui al punto 351.a e 351.b, entro dieci giorni dallo scadere della durata del tempo di permanenza delle opere temporanee, l'interessato comunica al SUAPE l'avvenuta rimozione delle opere; - Limitatamente agli interventi di cui al punto 351.b, la comunicazione è accompagnata da specifica dichiarazione sostitutiva resa dal proponente, che asseveri con adeguata e documentata motivazione che le esigenze di installazione delle opere soddisfano le condizioni normativamente previste;
351.b	Opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze eccezionali, contingenti e temporalmente determinate, anche di durata superiore a centoventi giorni, tali da poter essere rimosse immediatamente alla cessazione della necessità					
351.c	Manufatti occorrenti per l'installazione dei cantieri temporanei finalizzati all'esecuzione di lavori da realizzare legittimamente					
351.d	Vasche di approvvigionamento idrico e pozzi					
351.e	Interventi volti all'efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabilimenti industriali					
351.f	Muri di cinta e cancellate					
351.g	Installazione di allestimenti mobili di pernottamento e di pertinenze ed accessori funzionali a strutture esistenti e legittimamente autorizzate destinate all'esercizio dell'attività ricettiva all'aria aperta nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4 bis della legge regionale n. 22/1984					
351.h	Installazione all'interno di specchi acquei demaniali di natanti, imbarcazioni, chiatte galleggianti o altre strutture al servizio della nautica destinate a finalità turistiche o turistico-ricettive a condizione che gli allestimenti non determinino il permanente collegamento con il terreno o il fondale e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano di facile rimozione					
351.i	Realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari	Comunicazione asseverata - CILA (L.R. n. 23/1985, art. 15, commi 2, 5)	Autocertificazione a 0 giorni <i>Con asseverazione</i>			- Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, per individuare il titolo abilitativo corrispondente all'intervento nella sua globalità; - Devono essere indicati i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. I lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori che entro 30 giorni dalla conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione
351.j	Realizzazione di manufatti accessori con volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc					
351.k	Installazione di cartellonistica stradale, anche pubblicitaria e realizzazione di cavalcavia					
351.j	Interventi di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell'edificio (<i>vedi anche 352.b</i>)					
351.k	Interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali dell'edificio (<i>vedi anche 352.a</i>)					
351.l	Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio					
351.m	Interventi di risanamento dall'amianto					
351.n	Interventi di demolizione senza ricostruzione					

352	Interventi soggetti a SCIA edilizia <i>L.R. n. 23/1985, art. 10/bis (come modificato da ultimo dall'art. 6 della L.R. n. 11/2017); D.P.R. n. 380/2001, artt. 22-23</i>					
352.a	Opere di manutenzione straordinaria riguardanti parti strutturali dell'edificio <i>Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso</i>	SCIA (L.R. n. 23/1985, art. 10 bis, comma 1)	Autocertificazione a 0 giorni <i>Con asseverazione</i>	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l'intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (<i>vedi sezione XX</i>). Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (<i>vedi n° 353, colonna F</i>)	- Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, al fine di individuare il titolo abilitativo corrispondente all'intervento nella sua globalità; conseguentemente potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere previste - Per le varianti in corso d'opera non sostanziali di cui al punto 352.k, la SCIA può essere presentata prima della dichiarazione dell'ultimazione dei lavori, salvo che non siano necessari ulteriori atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio che devono essere acquisiti preventivamente
352.b	Opere di restauro e di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell'edificio e non comportanti gli interventi di cui all'art. 2, comma 3, della L.R. n. 19/2013, indicati al punto 353.d <i>Sono di restauro e risanamento conservativo gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Essi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Sono esclusi dal presente regime amministrativo gli interventi di restauro volto alla ricostruzione di edifici la cui preesistenza sia desumibile da cartografia storica, dal catasto o da specifico repertorio fotografico, quando gli elementi fondamentali dell'edificio (muri perimetrali, solai e/o coperture) sono fisicamente venuti meno nel tempo</i>					
352.c	Opere costituenti pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del Codice Civile					
352.d	Serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola					
352.e	Tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica, di superficie non superiore a 30 mq					
352.f	Interventi di ristrutturazione edilizia che non incidono sulla sagoma dell'organismo edilizio esistente o preesistente					
352.g	Opere necessarie per il completamento di interventi già oggetto di concessione edilizia o permesso di costruire decaduti per decorrenza dei termini, fermo il rispetto del progetto originario e delle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della presentazione della segnalazione					
352.h	Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato (<i>vedi anche 353.a e 353.b</i>)					
352.i	Interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato (<i>vedi anche 353.a</i>)					
352.j	Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, amovibili, che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, di superficie non superiore a 15 mq					
352.k	Interventi edilizi di qualsiasi natura che prevedano la realizzazione di volumetrie all'interno delle aree cimiteriali					
352.l	Varianti in corso d'opera non sostanziali (non riconducibili alle categorie di cui ai punti 353.e e 353.f)	SCIA (L.R. n. 23/1985, art. 7/ter)				
352.m	Varianti in corso d'opera sostanziali per interventi originariamente assentiti con SCIA, con modifiche non riconducibili alle categorie di cui ai punti 353.e e 353.f					

353	Interventi soggetti a permesso di costruire <i>L.R. n. 23/1985, art. 3 (come modificato da ultimo dall'art. 1 della L.R. n. 11/2017); D.P.R. n. 380/2001, artt. 11-15</i>					
353.a	Interventi di nuova costruzione, esclusi i seguenti: - Interventi di nuova costruzione disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato; - Interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato. <i>Sono interventi di nuova costruzione quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Sono comunque da considerarsi tali:</i> 1. la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto 6; 2. (escluso dalla competenza SUAPE); 3. la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo ineditato; 4. (punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003); 5. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore; 6. gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; 7. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo ineditato	Permesso di costruire (L.R. n. 23/1985, art. 3)	Autocertificazione a 30 giorni <i>Con asseverazione</i>	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l'intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XX). Inoltre possono essere necessari i seguenti ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza: • Scarichi idrici (n° 251) • Impatto acustico (n° 252) • Sicurezza sui luoghi di lavoro (n° 313) • Concessione di spazi pubblici (n° 310) • Parere su progetto per luoghi di pubblico spettacolo (n° 110.a) • Installazione degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali (n° 196) • Installazione degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL (n° 197) • Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie (n° 203.a) • Realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti anche pericolosi (n° 254.e) • Attività di bonifica (n° 257) • AIA (n° 258) • VIA (n° 259) • VINCA (n° 260) • Prevenzione Incendi (n° 300) • Verifiche relative alle prescrizioni regionali antincendio (n°301.a) • Installazione di insegne e impianti pubblicitari (n° 312) • Verifiche igienico sanitarie per impianti sportivi, piscine, bagni pubblici ecc (n° 316) • Interventi su piante da sughero (n° 318)	• Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, al fine di individuare il titolo abilitativo corrispondente all'intervento nella sua globalità; conseguentemente potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere previste
353.b	Interventi di ristrutturazione urbanistica, esclusi i seguenti: - Interventi di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato; <i>Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale</i>	Permesso di costruire (L.R. n. 23/1985, art. 3)				
353.c	Interventi di ristrutturazione edilizia, esclusi quelli che non incidono sulla sagoma dell'organismo edilizio esistente o preesistente <i>Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente</i>	Permesso di costruire (L.R. n. 23/1985, art. 3)				
353.d	Interventi di restauro volto alla ricostruzione di edifici la cui preesistenza sia desumibile da cartografia storica, dal catasto o da specifico repertorio fotografico, anche se gli elementi fondamentali dell'edificio (muri perimetrali, solai e/o coperture) sono fisicamente venuti meno nel tempo	Permesso di costruire (L.R. n. 23/1985, art. 3)				
353.e	Varianti in corso d'opera sostanziali che modificano la categoria di intervento edilizio con riconducibilità dello stesso a quelli assoggettati a rilascio del permesso di costruire	Permesso di costruire (L.R. n. 23/1985, art. 7/ter)				
353.f	Varianti in corso d'opera sostanziali per interventi originariamente assentiti con permesso di costruire	Permesso di costruire (L.R. n. 23/1985, art. 7/ter)				

354	Mutamenti di destinazione d'uso L.R. n. 23/1985, art. 11 (modificato dalla L.R. n. 8/2015, art. 7)					
354.a	Mutamenti di destinazione d'uso non rilevante ai fini urbanistici, ovvero all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'art. 11, comma 1 della L.R. n° 23/1985 e s.m.i. senza esecuzione di opere Le categorie funzionali sono così individuate: a) residenziale, ivi compresi i servizi strettamente connessi alla residenza; b) turistico-ricettiva; c) artigianale e industriale; d) direzionale, commerciale e socio-sanitaria; e) agricolo-zootecnica.	Comunicazione (L.R. n. 23/1985, art. 11, comma 4)	Autocertificazione a 0 giorni Senza asseverazione	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l'intervento sia soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XXI). Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (vedi n° 353, col. F)	● Il mutamento di destinazione d'uso con opere è soggetto al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è connesso
354.b	Mutamenti di destinazione d'uso rilevante ai fini urbanistici, ovvero fra diverse categorie funzionali di cui all'art. 11, comma 1 della L.R. n° 23/1985 e s.m.i. senza esecuzione di opere	SCIA (L.R. n. 23/1985, art. 11, comma 7)	Autocertificazione a 0 giorni Con asseverazione			
355	Interventi di miglioramento del patrimonio edilizio esistente di cui alla L.R. n. 8/2015 L.R. n. 8/2015, titolo II, capo I					
355.a	Interventi di incremento volumetrico delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico – ricettiva (L.R. n. 8/2015, art. 31)	Permesso di costruire subordinato a valutazione di coerenza (L.R. n. 8/2015, art. 35 commi 1-2)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: sì	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l'intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XXI). Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (vedi n° 353, colonna F)	● Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria, al fine di individuare il titolo abilitativo corrispondente all'intervento nella sua globalità; potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere ● Nei casi di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 8/2015, l'approvazione del consiglio comunale deve essere ottenuta prima dell'avvio del procedimento unico
355.b	Interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente (L.R. n. 8/2015, art. 30)	SCIA subordinata a valutazione di coerenza (L.R. n. 8/2015, art. 35 commi 1-2)				
355.c	Interventi per il riuso ed il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti (L.R. n. 8/2015, art. 32)					
355.d	Interventi per il riuso ed il recupero dei sottotetti senza incremento volumetrico (L.R. n. 8/2015, art. 32)	SCIA (L.R. n. 8/2015, art. 35 comma 1)	Autocertificazione a 0 giorni Con asseverazione			
355.e	Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza (L.R. n. 8/2015, art. 33)					
355.f	Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale e paesaggistica (L.R. n. 8/2015, art. 38)	Permesso di costruire previa deliberazione del consiglio comunale nei casi previsti	Autocertificazione a 30 giorni Con asseverazione			
355.g	Interventi di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico (L.R. n. 8/2015, art. 39)					
356	Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) o comunicazione D.Lgs. n° 28/2011, art. 6; Deliberazione G.R. n° 3/25 del 23/01/2018					
356.a	Impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili da installare presso un edificio o impianto industriale esistente, con una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto	SCIA (D.P.R. n. 380/2001, articolo 123, comma 1)	Autocertificazione a 0 giorni Con asseverazione	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l'intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XXI). Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (vedi n° 353, colonna F)	● Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, al fine di individuare il titolo abilitativo corrispondente all'intervento nella sua globalità; conseguentemente potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere previste ● Per i progetti che, pur prevedendo anche l'installazione di impianti di produzione di energia, risultano in via principale volti a realizzare interventi di nuova edificazione, connotati da autonoma finalità, natura e rilevanza, si applica la procedura edilizia di volta in volta prescritta per le opere principali ● Gli impianti soggetti alla procedura di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 sono esclusi dalla competenza del SUAPE; per essi si applica la procedura prevista dalla norma settoriale. ● Gli interventi di cui ai punti 356.b e 356.c, quando relativi alla modifica di impianti soggetti alla procedura di autorizzazione unica, sono esclusi dalla competenza del SUAPE fino all'emanazione di apposite direttive che individuano i casi di modifiche non sostanziali (vedi art. 18 direttive)
356.b	Interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse	PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6)	Autocertificazione a 30 giorni Con asseverazione			
356.c	Interventi da realizzare sugli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas che consistano in rifacimenti parziali e totali che non modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato.	PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6)				
356.d	Installazione all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili aventi potenza fino a 200 KW da parte degli imprenditori agricoli a titolo professionale di cui all'art. 1 del D.Lgs. n° 99/2004	PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; L.R. n. 15/2010, art. 12, comma 1)				
356.e	Impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi	Nessun adempimento (vedi 350.a)	Nessun adempimento (vedi 350.a)			
356.f	Pannelli solari o fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona urbanistica A	Nessun adempimento (vedi 350.n)	Nessun adempimento (vedi 350.n)			
356.g	Impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze esistenti; ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto; iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444/1968;	Comunicazione (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1)	Autocertificazione a 0 giorni Senza asseverazione			
356.h	Impianti fotovoltaici non ricadenti nei punti precedenti, aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. aventi i moduli fotovoltaici collocati su edifici; ii. aventi superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.	PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.M. 06/08/2010, art. 21 comma 1)	Autocertificazione a 30 giorni Con asseverazione			
356.i	Impianti fotovoltaici non ricadente nei punti precedenti, aventi capacità di generazione inferiore a 20 kW	PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.Lgs. n. 387/2003, art. 12 comma 5)				
356.j	Serre fotovoltaiche di potenza inferiore a 1 MWe	PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.Lgs. n. 387/2003, art. 12 comma 5; Deliberazione G.R. n. 20/40 del 6.10.2011)				

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
356.k	Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. operanti in assetto cogenerativo; ii. aventi una capacità di generazione massima inferiore a 50 kW _e (microgenerazione)	Comunicazione (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; Legge n. 99/2009, art. 27 comma 20)	Autocertificazione a 0 giorni Senza asseverazione	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l'intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XX). Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (vedi n° 353, colonna F)	- Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, al fine di individuare il titolo abilitativo corrispondente all'intervento nella sua globalità; conseguentemente potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere previste - Per i progetti che, pur prevedendo anche l'installazione di impianti di produzione di energia, risultano in via principale volti a realizzare interventi di nuova edificazione, connotati da autonoma finalità, natura e rilevanza, si applica la procedura edilizia di volta in volta prescritta per le opere principali - Gli impianti soggetti alla procedura di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 sono esclusi dalla competenza del SUAPE; per essi si applica la procedura prevista dalla norma settoriale.
356.l	Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti nei casi precedenti ed aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici; ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.	Comunicazione (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1)				
356.m	Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti nei casi precedenti ed aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. operanti in assetto cogenerativo; ii. aventi una capacità di generazione massima inferiore a 1000 kW _e (piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kW _t ;	PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; Legge n. 99/2009, art. 27 comma 20)	Autocertificazione a 30 giorni Con asseverazione			
356.n	Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti nei punti precedenti, aventi capacità di generazione inferiore a: - 200 kW per gli impianti alimentati a biomasse - 250 kW per gli impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.Lgs. n. 387/2003, art. 12 comma 5)	Autocertificazione a 30 giorni Con asseverazione			
356.o	Singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro	Nessun adempimento (vedi 350.a)	Nessun adempimento (vedi 350.a)			
356.p	Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili; ii. installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo; iii. la cui rilevazione sia previsto che non duri più di 36 mesi; iv. la rimozione delle apparecchiature ed il ripristino dello stato dei luoghi, a cura del soggetto titolare, avvenga entro un mese dalla conclusione della rilevazione.	Comunicazione (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6)	Autocertificazione a 0 giorni Senza asseverazione			
356.q	Torri anemometriche di cui al punto 356.n, nel caso in cui si preveda una rilevazione di durata superiore ai 36 mesi	PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6)	Autocertificazione a 30 giorni Con asseverazione			
356.r	Impianto eolico non ricadente nei punti precedenti, aventi capacità di generazione inferiore a 60 kW	PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.Lgs. n. 387/2003, art. 12 comma 5)				
356.s	Impianti idroelettrici o geotermoelettrici aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici; ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto	Comunicazione (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.Lgs. n. 115/2008, art. 11, comma 3)	Autocertificazione a 0 giorni Senza asseverazione			
356.t	Impianti idroelettrici non ricadenti nei punti precedenti, aventi capacità di generazione inferiore a 100 kW	PAS (D.Lgs. n. 28/2011, art. 6; D.Lgs. n. 387/2003, art. 12 comma 5)	Autocertificazione a 30 giorni Con asseverazione			
356.u	Microgeneratori ad alto rendimento, come definiti dal D.Lgs. n. 20/2007	Nessun adempimento (vedi 350.a)	Nessun adempimento (vedi 350.a)			

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
357	Sanatorie edilizie (Accertamento di conformità, Mancata SCIA, Mancata comunicazione) <i>L.R. n. 23/1985, artt. 14-16</i>					
357.a	Accertamento di conformità per opere realizzate in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire	Permesso di costruire in sanatoria, con silenzio-rigetto nel termine di 60 giorni (<i>L.R. n. 23/1985, art. 16</i>)	Si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C) <i>Vedi art. 16 direttive</i>	Comune	Con le modalità di cui all'art. 19/bis, comma 3 della Legge n. 241/1990 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l'intervento ricada in zona vincolata o sia comunque soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (<i>vedi sezione XXI</i>). Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (<i>vedi n° 353, colonna F</i>)	- Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione unitaria dello stesso, al fine di individuare il titolo abilitativo corrispondente all'intervento nella sua globalità; conseguentemente potrebbe essere necessario un titolo abilitativo più gravoso di quello applicabile alle singole opere previste - La presentazione di una pratica per la sanatoria contestuale all'esecuzione di ulteriori opere edilizie è possibile solo per le sanatorie a cui si applica il procedimento in autocertificazione a 0 giorni
357.b	Opere realizzate in assenza di SCIA o in difformità dalla stessa, per le seguenti tipologie: - Interventi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio - Interventi di restauro riguardanti le parti strutturali dell'edificio che non comportino interventi di cui all'art. 2, comma 3 della L.R. n° 19/2013 (indicati al punto 3.1.4) - Interventi di risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell'edificio - Serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola - Tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica, di superficie non superiore a 30 mq - Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, amovibili, che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, di superficie non superiore a 15 mq - Interventi edilizi di qualsiasi natura che prevedano la realizzazione di volumetrie all'interno delle aree cimiteriali	Comunicazione di mancata SCIA con sanzione di importo predeterminato (<i>L.R. n. 23/1985, art. 14, comma 2</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>Con asseverazione</i>			
357.c	Opere realizzate in assenza di SCIA o in difformità dalla stessa, per le seguenti tipologie: - Opere costituenti pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del Codice Civile - Interventi di ristrutturazione edilizia che non incidono sulla sagoma dell'organismo edilizio esistente o preesistente - Opere necessarie per il completamento di interventi già oggetto di concessione edilizia o permesso di costruire decaduti per decorrenza dei termini, fermo il rispetto del progetto originario e delle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della presentazione della segnalazione - Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato - Interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di piani urbanistici comunali che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è asseverata da progettista abilitato	Comunicazione di mancata SCIA con applicazione delle sanzioni per opere realizzate in assenza e/o in difformità del permesso di costruire (<i>L.R. n. 23/1985, art. 14, comma 6</i>)	Si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C) <i>Vedi art. 16 direttive</i>			
357.d	SCIA a sanatoria per variante in corso d'opera non sostanziale trasmessa dopo la conclusione dei lavori	Comunicazione dell'effettiva consistenza delle opere realizzate previo versamento della sanzione (<i>L.R. n. 23/1985, art. 7 ter, comma 7</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>Con asseverazione</i>			
357.e	Mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionali diverse, eseguito in assenza di SCIA	Accertamento di conformità (<i>L.R. n. 23/1985, art. 11, comma 13 bis</i>)				
357.f	Opere di edilizia libera soggette a comunicazione preventiva realizzate in assenza di comunicazione	Comunicazione a sanatoria (<i>L.R. n. 23/1985, art. 15, comma 5</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>Senza asseverazione (Vedi art. 16 direttive)</i>			
358	Comunicazioni di inizio e fine lavori <i>D.Lgs. 81/2008, art. 90; L.R. n. 24/2009, art. 38 comma 1</i>					
358.a	Comunicazione di inizio lavori edilizi già muniti di regolare titolo abilitativo	Comunicazione (<i>D.Lgs. 81/2008, art. 90, comma 9 lettera c</i>)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Comune	- Non si tratta di titoli abilitativi autonomi ma di comunicazioni connesse con il titolo edilizio legittimante l'esecuzione dei lavori - Ove necessario, alla comunicazione di inizio lavori devono essere ricordati gli adempimenti relativi alla notifica preliminare per cantieri (<i>n° 413</i>) e al deposito del progetto strutturale (<i>n° 414</i>)	Le comunicazioni di inizio e fine lavori non sono dovute per gli interventi di edilizia libera non soggetti a comunicazione e per quelli soggetti a comunicazione non asseverata
358.b	Comunicazione di fine lavori	Comunicazione (<i>L.R. n. 24/2009, art. 38 comma 1</i>)				

A	B	C	D	E	F	G
N°	Descrizione	Regime previsto dalla normativa settoriale	Regime ex L.R. n. 24/2016	Ente competente	Concentrazione di regimi amministrativi	Note
359	Agibilità <i>L.R. n. 24/2016, art. 38; DPR n. 380/2001, artt. 24-25</i>					
359.a	Dichiarazione di agibilità	Dichiarazione di agibilità (L.R. n. 24/2016, art. 38)	Autocertificazione a 0 giorni <i>con asseverazione (vedi art. 13 direttive)</i>	Comune	Nel caso in cui sia necessaria la SCIA di prevenzione incendi (n° 300), la stessa è presentata contestualmente	- La dichiarazione di agibilità deve essere presentata entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori - Alla dichiarazione di agibilità, oltre ai documenti indicati nell'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, deve essere allegata la documentazione relativa ai requisiti acustici passivi di cui alla D.G.R. n. 18/19 del 05/04/2016
359.b	Agibilità in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, ai requisiti di altezza minima e rapporti aero illuminanti di cui al DM 05/07/1975	Deroga (L.R. n. 23/1985, art. 7 quater)	Conferenza di servizi Tacito assenso in CdS: sì Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Comune ATS		
360	Collaudo di impianti produttivi <i>L.R. n. 24/2016, art. 39</i>					
360.a	Procedura di collaudo di impianti produttivi <i>La procedura di collaudo si applica ogni qualvolta la normativa vigente subordina la messa in funzione dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività a collaudo e sostituisce le procedure previste dalla normativa settoriale, compresi i lavori di commissioni appositamente previste</i>	Deposito del certificato di collaudo (L.R. n. 24/2016, art. 39)	Autocertificazione a 0 giorni <i>con asseverazione (vedi art. 14 direttive)</i>	Comune	Contestualmente alla trasmissione del certificato di collaudo, l'impresa avvia, presso il SUAPE, il procedimento volto all'acquisizione degli eventuali titoli abilitativi definitivi necessari per l'esercizio dell'attività che non siano già stati conseguiti in precedenza	Per gli impianti produttivi in cui è previsto un collaudo, la dichiarazione di agibilità non deve essere presentata, in quanto l'agibilità edilizia è parte integrante del collaudo stesso
361	Proroga dei termini di validità del permesso di costruire o della SCIA edilizia <i>D.P.R. n. 380/2001, art. 15</i>					
361.a	Permesso di costruire Proroga ordinaria del termine di inizio lavori (un anno dal conseguimento del titolo) o del termine di fine lavori (tre anni dall'inizio) per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori	Richiesta di proroga (D.P.R. n. 380/2001, art. 15)	Si applica quanto previsto dalla norma di settore (vedi colonna C) <i>Vedi art. 18 direttive</i>	Comune		La richiesta di proroga deve essere presentata prima della scadenza dei termini
361.b	Proroga straordinaria di due anni per i titoli abilitativi conseguiti prima del 22 giugno 2013, dei seguenti termini: - termine di inizio lavori per le opere soggette a permesso di costruire - termine di fine lavori per le opere soggette a permesso di costruire - termine di validità della SCIA edilizia	Comunicazione (D.L. n° 69/2013, art. 30 comma 3)	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>			La comunicazione di proroga deve essere presentata prima della scadenza dei termini, sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati
362	Voltura del titolo abilitativo edilizio <i>D.P.R. n. 380/2001</i>					
362.a	Voltura del titolo abilitativo in corso di validità	Comunicazione	Autocertificazione a 0 giorni <i>senza asseverazione</i>	Comune		
363	Interventi soggetti a permesso di costruire convenzionato <i>L.R. n. 45/1989, art. 21; D.P.R. n. 380/2001, art. 28-bis</i>					
363.a	Interventi per i quali le esigenze di urbanizzazione possono essere soddisfatte con una modalità semplificata, in alternativa al piano urbanistico attuativo, di cui all'art. 21, commi 2-quinquies e seguenti della L.R. n. 45/1989	Permesso di costruire convenzionato previa approvazione della convenzione da parte del Consiglio Comunale (L.R. n. 45/1989, art. 20, comma 2-sexies)	Conferenza di servizi speciale (vedi art. 18 direttive) Tacito assenso in CdS: no Sil.assenso art. 20 L.241/90: no	Comune	Con le modalità di cui alla L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti nel caso in cui l'intervento sia soggetto ad uno o più titoli abilitativi connessi (vedi sezione XXI). Inoltre possono essere necessari ulteriori adempimenti, qualora pertinenti e non espletati in precedenza (vedi n° 353, col. F)	